

CAPO IV

LIVELLO PUNTUALE

Art. 7

Indicazioni di livello puntuale

1. Con riferimento al livello puntuale le indicazioni del Piano non incidono sui regimi normativi e sui gradi di tutela delle singole porzioni del territorio, e come tali si configurano quale mera specificazione delle indicazioni di livello locale, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente, da definirsi nelle successive fasi del processo di pianificazione paesistica, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge, sono di carattere generale, qualora riferite all'intero territorio regionale o a specifiche situazioni ricorrenti, ovvero di carattere particolare, qualora riferite a singole porzioni del territorio stesso.

Art. 8

Efficacia delle indicazioni di livello puntuale

1. Le indicazioni di livello puntuale a seconda delle modalità con le quali sono definite hanno l'efficacia ad esse rispettivamente attribuita dalla legislazione regionale in materia.